

dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione

Atto del Governo n. 318



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 290



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 387

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n., 210</i>)	2
Articolo 3 (<i>Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210</i>)	3
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210</i>)	4
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210</i>)	5
Articolo 6 (<i>Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i>)	6
Articolo 7 (<i>Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93</i>)	7
Articolo 8 (<i>Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79</i>)	8
Articolo 9 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	8
Articolo 10 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	9

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	318	
Titolo breve:	Miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione	
Riferimento normativo:	Articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
Commissione competente:	Senato	Camera
	8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) <i>in sede consultiva</i>	<i>Assegnazione primaria:</i> X Attività Produttive
		<i>Deliberazione di rilievi:</i> V Bilancio e Tesoro
	4 ^a (Politiche dell'Unione europea) e 5 ^a (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	<i>Esame per i profili di compatibilità normativa UE:</i> XIV Politiche dell'Unione europea

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Lo schema di decreto in esame costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024).

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)

La norma modifica l'articolo 3 del d.lgs. n. 210/2021, il quale reca le definizioni rilevanti nell'ambito della disciplina del mercato dell'energia elettrica. Le modifiche apportate dall'articolo 1, composto da un unico comma, mirano principalmente a integrare e definire nuovi concetti relativi a tipologie contrattuali, figure di garanzia e alle forme di autoconsumo e condivisione dell'energia rinnovabile.

In particolare, si integrano le attività svolte dal cliente attivo¹ introducendo il concetto di condivisione dell'energia elettrica.

¹ Il cliente attivo è un cliente finale o un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni:

- produzione di energia elettrica per il proprio consumo,
- accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta,
- condivisione dell'energia elettrica, ai sensi della lett. b) dell'articolo in esame,
- partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.

Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti.

Si introducono quattro nuove definizioni, aggiungendo i commi 15-*bis* 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies* all'articolo 3 del D.Lgs. n. 210/2021.

Il comma 15-*bis* reca la definizione di contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, quale contratto di fornitura caratterizzato da condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto. Esso può includere, per un prezzo fisso, una componente flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.

Il comma 15-*ter* definisce il fornitore di ultima istanza come l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.

Il comma 15-*quater* definisce l'accordo di connessione flessibile come l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.

Il comma 15-*quinquies* definisce la condivisione dell'energia come l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:

- generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiato, locano in tutto o in parte, oppure
- il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.

La RT afferma che la disposizione modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 210 del 2021, integrando e introducendo alcune definizioni di settore funzionali all'adeguamento alle previsioni della direttiva.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la norma si limita a introdurre nuove definizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n., 210)

La norma modifica l'articolo 5 del D.Lgs. n. 210/2021, che si occupa dei diritti contrattuali dei clienti finali.

Le modifiche estendono il diritto del cliente finale di avere più di un contratto, includendo la possibilità di avere più di un accordo di condivisione dell'energia ed introduce esplicitamente il diritto del cliente finale di avere più punti di misurazione e fatturazione presso i propri locali.

Viene istituito il diritto per tutti i clienti finali, su loro richiesta, di ottenere un contratto a prezzo fisso e a tempo determinato di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali.

Si modifica ed amplia l'elenco delle informazioni obbligatorie che il fornitore deve fornire al cliente prima della conclusione del contratto. In primo luogo, aggiorna le informazioni di contatto richieste al fornitore, includendovi, oltre all'identità ed all'indirizzo del fornitore, anche l'indirizzo di posta elettronica e dei contatti per l'assistenza ai consumatori. In secondo luogo, si obbliga il fornitore a specificare chiaramente la natura del prezzo (fisso, variabile o dinamico) e, per i contratti più complessi (contratti a prezzo fisso a tempo determinato e a prezzo dinamico), a indicare le singole componenti del prezzo. Inoltre, si richiede di indicare informazioni su pagamenti *una tantum*, le promozioni, i servizi

aggiuntivi e gli sconti, nonché sui rischi e i benefici dei contratti a prezzo fisso e a tempo determinato e sulla possibile necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato.

Si estende l'obbligo di fornire informazioni chiare e complete ai clienti anche in caso di proroga del contratto, oltre che alla sua conclusione.

Si introducono specifici diritti per i clienti che stipulano un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso, quali il diritto a partecipare da parte dei clienti finali controparti di tali contratti alla gestione della domanda, alla condivisione dell'energia e a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale; inoltre, i fornitori non possono modificare unilateralmente le condizioni contrattuali economiche e di durata né risolvere i contratti prima della scadenza.

Si affida all'ARERA il compito di garantire la tutela e la protezione dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica dal rischio di interruzione della fornitura.

Infine, relativamente alla regolamentazione del servizio di fornitura di ultima istanza si definiscono i principi che l'ARERA deve assicurare (individuazione dei fornitori tramite una procedura equa e non discriminatoria; garanzia della continuità del servizio per almeno sei mesi; riconoscimento di tutti i diritti propri del cliente finale; incentivo al cliente a tornare al mercato libero).

La RT afferma che la norma apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 210 del 2021, integrando la disciplina applicabile in materia di diritti dei consumatori finali di energia elettrica e introducendo un quadro normativo generale per la fornitura di ultima istanza. Si tratta, relativamente al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), di disposizioni di natura ordinamentale che, per lo più, già hanno trovato attuazione in atti amministrativi o regolatori e che, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività poste in capo ad Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del comma 1, lettera f), nonché del comma 2, saranno pertanto svolte dalla medesima Autorità con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rammenta che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento provvede a valere sui contributi a carico di soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995. Ciò premesso, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e considerate le rassicurazioni fornite dalla RT secondo cui le attività poste in capo ad ARERA saranno svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)

La norma apporta delle modifiche all'articolo 7 del D.Lgs. n.210/2021, che disciplina il diritto a cambiare fornitore. In particolare, si prevede che l'ARERA, a seguito di una consultazione adotti misure che consentano ai clienti di cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta entro il 2026 e non più a far data dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, si introduce la previsione da parte di ARERA di misure volte a verificare e assicurare la conformità nel modo in cui i fornitori calcolano gli oneri dovuti in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso.

La RT afferma che la norma apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 210 del 2021, relativamente al termine entro il quale deve essere assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore (comma 1, lettera a). La modifica è volta ad assicurare maggiore flessibilità all'ARERA per l'adozione degli atti regolatori di competenza nonché tempi adeguati agli operatori per l'implementazione del processo del cambio fornitore; pertanto, non si determinano impatti per la finanza pubblica. Con la lettera b) del medesimo comma 1, si prevede che i provvedimenti dell'ARERA, previsti dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 210 del 2021 assicurino, tra l'altro, la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori nei casi di recesso anticipato dai contratti a tempo determinato e a prezzo fisso. Si tratta di competenze già esercitate dall'ARERA a legislazione vigente e che saranno svolte dalla medesima Autorità con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, premesso che, come già ricordato, l'ARERA per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento provvede a valere sui contributi a carico di soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT circa le competenze previste dalla presente disposizione e già esercitate dall'Autorità a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)

La norma reca modifiche all'articolo 13 del D.Lgs. 210/2021, inerente alla formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica. In particolare, le modifiche mirano a rendere i grandi fornitori più responsabili nella gestione dei rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi e assegnano all'ARERA il compito di vigilare e sanzionare il mancato rispetto di tali obblighi. L'obbligo ricade solo sui fornitori con più di 200.000 clienti finali, che sono tenuti ad adottare strategie di copertura per proteggersi dalla volatilità dei prezzi all'ingrosso, secondo principi individuati dall'ARERA, nonché ad intraprendere azioni concrete per limitare il rischio che la fornitura si interrompa. All'Autorità sono affidati i poteri ispettivi e sanzionatori per assicurare il rispetto di queste previsioni.

La RT afferma che la norma apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 210 del 2021 ed è finalizzata a evitare che le variazioni dei prezzi all'ingrosso possano esporre i fornitori di energia elettrica che servono più di 200.000 clienti finali a rischi finanziari e all'eventuale dissesto, in particolare nel caso di contratti a prezzo fisso, con potenziale trasferimento dei costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. Pertanto, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica ed è volta, altresì, ad evitare aggravii a carico delle bollette energetiche. Con riferimento alle attività poste in capo ad

ARERA evidenzia che le stesse sono già esercitate a legislazione vigente e che saranno svolte dalla medesima Autorità con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, premesso che, come già ricordato, l'ARERA per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento provvede a valere sui contributi a carico di soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT secondo cui le attività poste in capo all'Autorità sono già esercitate a legislazione vigente e che saranno da questa svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210)

La norma reca modifiche all'articolo 14 del D.Lgs. n.210/2021, che detta disposizioni in relazione ai clienti attivi ed alle comunità energetiche dei cittadini. In particolare, si modifica la previsione temporale riferita all'energia condivisa pari al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati, in un periodo rilevante non superiore all'ora, e non più in ciascun periodo orario.

Si introducono disposizioni volte alla piena operatività delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dell'autoconsumo. Nello specifico, si formalizza la figura dell'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile, un soggetto terzo (limitato a progetti fino a 6 MW) che può gestire per conto dei partecipanti la comunicazione, i contratti, la fatturazione e il funzionamento degli impianti di generazione di energia.

Si stabiliscono i diritti fondamentali dei clienti attivi, fra cui lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa e l'accesso a meccanismi di risoluzione delle controversie.

Si assegna ai Gestori di Rete la raccolta dei dati di misura e al GSE il monitoraggio dei dati relativi all'energia elettrica condivisa e il ruolo punto di contatto per le CER. Infine, si delega all'ARERA il compito di definire le regole attuative e tariffarie, assicurando una corretta applicazione dello scorporo in bolletta in linea con le regole del sistema elettrico.

La RT afferma che la norma integra l'articolo 14 del decreto legislativo n. 210 del 2021 per quanto attiene alla disciplina applicabile ai clienti attivi e alle comunità energetiche, con particolare riferimento alla condivisione dell'energia rinnovabile, così da dare concretezza al consumo collettivo dell'energia elettrica autoprodotta o stoccata. Pertanto, le disposizioni contenute al comma 1, lettera a), e ai nuovi commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinques dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 210/2021 hanno natura meramente ordinamentale. Il comma 8-sexies prevede che i gestori dei sistemi di distribuzione e trasmissione sono tenuti alla raccolta, convalida e comunicazione dei dati di misura rilevanti per la quantificazione dell'energia condivisa e il Gestore dei servizi energetici monitora, con cadenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa e fornisce un punto di contatto per la registrazione degli accordi di condivisione dell'energia e per fornire e ricevere informazioni utili alla condivisione. L'attività di monitoraggio è già riconducibile alle attività di monitoraggio che il GSE

già svolge a legislazione vigente e quindi verranno effettuate con le risorse già disponibili. I costi operativi relativi alle attività di punto di contatto sono stimati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 e saranno coperti a valere sugli oneri generali del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481 del 1995. I compiti assegnati all'ARERA ai sensi del comma 8-*septies* non costituiscono attività aggiuntive rispetto alle ordinarie competenze ad essa spettanti, in quanto attengono alla potestà regolatoria alla medesima attribuita dalla normativa vigente. Rientrando nei compiti istituzionali dell'Autorità, dette attività saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, sarebbe opportuno venissero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione in 500.000 euro dei costi operativi relativi alle attività di punto di contatto che saranno coperti a valere sugli oneri generali del sistema elettrico.

In merito ai compiti assegnati all'ARERA² dalla norma in esame, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT secondo cui tali compiti rientrano nell'ambito della potestà regolatoria già attribuita dalla normativa vigente all'Agenzia, e che ad essi si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si formulano pertanto osservazioni.

Articolo 6 ***(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma reca modifiche agli articoli 2 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare, si modifica la soglia temporale utilizzata nella definizione di energia condivisa, di cui alla lettera q) dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 199/2021, in coerenza con la modifica operata all'articolo 5 del presente provvedimento. L'energia condivisa in una comunità di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è pari al minimo, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora (e non più in ciascun periodo orario), tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato.

Inoltre, si sostituisce il riferimento ai clienti domestici con quello ai clienti finali all'articolo 32, comma 3, lettera c), ai sensi del quale l'ARERA individua le modalità con le quali tali clienti possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa.

La RT afferma che la norma, che modifica l'articolo 2 e l'articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, è finalizzato ad aggiornare alcune disposizioni del medesimo decreto legislativo in materia di energia rinnovabile condivisa, per renderle coerenti con

² Si rammenta che l'ARERA per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento provvede a valere sui contributi a carico di soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

il nuovo quadro normativo. Dall'attuazione della presente disposizione non deriva, pertanto, alcun aggravio per la finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale delle modifiche, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7 ***(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***

La norma apporta modifiche al D.Lgs. n. 93/2011 di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

In particolare, si aggiunge il comma 5-*octies* all'articolo 38 (che si occupa dei gestori dei sistemi di distribuzione) delegando all'ARERA l'obbligo di regolamentare la pubblicazione trasparente e dettagliata della capacità di rete disponibile per nuove connessioni da parte dei distributori (esclusi quelli più piccoli).

Si introduce l'articolo 38-*ter* che rende obbligatoria l'offerta di accordi di connessione flessibile da parte dei gestori di rete, ne stabilisce i principi regolatori e fissa i requisiti minimi contrattuali. A tal fine, l'ARERA deve assicurare:

- che la flessibilità non ritardi i rafforzamenti della rete,
- che gli utenti abbiano il diritto alla conversione in una connessione stabile una volta effettuati i potenziamenti;
- per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, che siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;
- che gli accordi flessibili specifichino l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché l'eventuale capacità aggiuntiva di immissione; gli oneri di rete; la durata dell'accordo di connessione flessibile

Si apportano modifiche al comma 2 dell'articolo 43 rafforzando il ruolo dell'ARERA nel coordinamento con le autorità europee e affidandole il compito di monitorare e intervenire per eliminare ostacoli che possano impedire lo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini.

La RT afferma che la norma introduce modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011; in particolare le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono volte a prevedere in capo ai soggetti gestori specifici obblighi volti ad assicurare la trasparenza delle informazioni rese dai distributori sulla capacità disponibile per nuove connessioni e accordi di connessione flessibili, per gli utenti, nelle aree a capacità di rete limitata, pertanto, non si determinano effetti a carico della finanza pubblica. I compiti assegnati all'ARERA ai sensi delle lettere a) e c) non costituiscono attività aggiuntive rispetto alle ordinarie competenze ad essa spettanti, in quanto attengono alla potestà regolatoria alla medesima attribuita dalla normativa vigente. Rientrando nei compiti istituzionali dell'Autorità, dette attività saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito ai compiti assegnati all'ARERA³ dalla norma in esame, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT secondo cui tali compiti rientrano nell'ambito della potestà regolatoria già attribuita dalla normativa vigente all'Agenzia, e che ad essi si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si formulano pertanto osservazioni.

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

La norma modifica il D.Lgs. n. 79/1999 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. In particolare, si interviene sull'articolo 9, comma 1, che sancisce l'obbligo per le imprese distributrici di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, a condizione che non venga compromessa la continuità del servizio e siano rispettate le regole tecniche e le tariffe ARERA. La modifica stabilisce che le imprese distributrici devono operare in modo non discriminatorio nei confronti di tutti gli utenti, garantendo pari accesso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Inoltre, si impone alle imprese l'obbligo di informare gli utenti sullo stato di avanzamento delle richieste di connessione entro tre mesi dalla presentazione. Se la richiesta non è conclusa, gli aggiornamenti devono essere forniti almeno trimestralmente. Infine, si stabilisce l'obbligo di gestire le richieste e la documentazione pertinenti esclusivamente in forma digitale.

La RT afferma che la apporta modifiche al decreto legislativo n. 79 del 1999, in materia di compiti delle imprese distributrici, al fine di assicurare trasparenza e assenza di discriminazioni tra gli utenti che fanno richiesta di connessione alle reti. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9

(Disposizioni transitorie)

La norma disciplina la tempistica entro cui l'ARERA deve adottare i provvedimenti attuativi per rendere operative le disposizioni precedentemente introdotte. Nel dettaglio, fissa i seguenti termini per emanare i provvedimenti necessari a rendere operative le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 dello schema di decreto in esame:

- sei mesi per l'operatività del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 210/2021
- dodici mesi per l'attuazione del nuovo comma 5-*octies* dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 93/2011.
- sei mesi per l'attuazione del nuovo comma 2 dell'articolo 38-*ter* del D.Lgs. n. 93/2011.

La RT afferma che la norma reca disposizioni transitorie riguardanti le tempistiche con le quali ARERA svolgerà taluni compiti previsti dal decreto. Avendo natura

³ L'ARERA, come già ricordato, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento provvede a valere sui contributi a carico di soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

ordinamentale, tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.